

FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2023-1078 QPC dell'8 febbraio 2024, *Société Marissol* [Tassa di soggiorno forfettaria]

09/02/2024

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla *chambre commerciale* della *Cour de cassation*.

Erano oggetto della questione di costituzionalità gli artt. L. 2333-26 e L. 2333-41 del Codice generale degli enti territoriali, come modificati dalla legge n. 2016-1918 del 29 dicembre 2016 (*loi de finances* correttiva per il 2016). Tali disposizioni consentono a determinati comuni di istituire una tassa di soggiorno oppure una tassa di soggiorno forfettaria. Tuttavia, la società ricorrente nel giudizio *a quo* contestava il fatto che gli enti locali potessero decidere di assoggettare a regimi impositivi differenti edifici e strutture fra loro simili, in quanto destinati ad accogliere turisti. Ne sarebbe derivata una differenza di trattamento ingiustificata fra tali strutture e fra le persone ivi alloggiate, con una violazione, inoltre, del principio di eguaglianza dinanzi alla legge e agli oneri pubblici. D'altra parte, una tassa di soggiorno forfettaria calcolata sulla base della capacità ricettiva di una determinata struttura, indipendentemente dall'afflusso degli ospiti e dalle entrate effettivamente percepite, risulterebbe incompatibile con l'esigenza di tenere conto delle capacità contributive, scaturente dall'art. 13 della Dichiarazione del 1789.

Il *Conseil constitutionnel* ha preso le mosse dai principi di eguaglianza dinanzi alla legge – che ammette trattamenti differenziati, purché legati all'oggetto della legge che li prevede – e di libera amministrazione degli enti territoriali. L'*art.* 72-2 *della Costituzione* prevede che questi possano ricevere, in tutto o in parte, il gettito di determinate imposte, e che la legge possa autorizzarli a determinarne la base imponibile e l'aliquota entro limiti predeterminati. Le disposizioni impugnate affidano alle amministrazioni comunali il compito di decidere sull'istituzione di una tassa di soggiorno e/o di una tassa di soggiorno forfettaria, oltre che sull'individuazione delle strutture ricettive a esse assoggettate. In ogni caso, l'art. L. 2333-26 del Codice generale specifica che soltanto strutture di natura differente possono essere sottoposte a regimi impositivi distinti. Il legislatore, perciò, ha previsto una differenziazione fondata su una differenza di fatto e funzionale all'oggetto della legge, «che è permettere ai Comuni di scegliere il regime impositivo più appropriato [...] per ogni tipo di struttura e alla luce delle circostanze locali» (par. 11).

Per quanto riguarda la supposta violazione del principio della capacità contributiva, il legislatore, decidendo di ancorare la tassa di soggiorno forfettaria alla capacità ricettiva delle strutture interessate, «ha inteso facilitare la riscossione della tassa di soggiorno» e, conseguentemente, «si è basato su un criterio obiettivo e razionale, collegato all'obiettivo perseguito» (par. 17). D'altra

parte, lo stesso legislatore ha introdotto un temperamento, rappresentato dalla necessità di tenere conto della durata del periodo di apertura delle strutture interessate.

La decisione è consultabile a questo *link*; non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne